



## **STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO**

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 7/3/2011

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2010**

#### **Tassa CC. GG. per vidimazione libri sociali**

Come di consueto, ricordiamo che il prossimo 16/3 scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

L'importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all'1/1/2011 non superava 516.456,90 €, altrimenti la somma da versare è di 516,46 €

Il versamento deve essere effettuato con l'F-24 telematico, codice tributo 7085, anno di riferimento 2011.

#### **Predisposizione e consegna delle certificazioni delle ritenute d'acconto**

Il 28/2 è scaduto il termine per la predisposizione e consegna delle certificazioni delle ritenute d'acconto: vi invitiamo, pertanto, a controllare che tutto sia stato fatto nei termini o, in caso contrario, a provvedere al più presto.

E' stato convertito in legge (n.10/2011) il c.d. decreto milleproroghe (D.L. 225 del 29/12/2010), di cui avevamo già dato conto nel nostro bollettino n.1/2011; riepiloghiamo qui di seguito le misure di natura fiscale con le modifiche intervenute nel frattempo:

#### **Accatastamento "case fantasma"**

Viene prorogato al 30/4/2011 (e non più al 31/3/2011) il termine per accatastare gli "immobili fantasma", ossia gli immobili presenti sul territorio ma assenti sulle mappe catastali; nel caso in cui il proprietario non provveda sarà l'Agenzia del Territorio ad effettuare l'accatastamento determinando una rendita presunta e addebitando spese e sanzioni al proprietario. Stesse norme

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

valgono per le unità immobiliari che hanno subito modifiche nella destinazione (ad esempio da abitazione a ufficio) o nella consistenza. La rendita attribuita produrrà effetti a partire dal 1°/1/2007, salvo prova contraria che dimostri una decorrenza diversa.

Ovviamente l'accatastamento determina anche la necessità di regolarizzare la posizione dell'immobile ai fini ICI e Imposte Dirette; inoltre si dovrà provvedere anche alla regolarizzazione urbanistico-edilizia con il Comune nel cui territorio l'immobile ricade, sempre che – chiaramente – le modifiche dell'immobile siano conformi al piano regolatore vigente: in caso contrario, infatti, il proprietario potrebbe essere denunciato alla magistratura, con l'obbligo di pagare le sanzioni penali e di demolire i manufatti.

### **Rateazione ruoli**

I contribuenti cui era stata concessa la possibilità di rateizzare somme iscritte a ruolo e che sono decaduti da tale possibilità per non aver pagato la prima rata oppure due rate successive, possono richiedere che la rateizzazione venga protratta ulteriormente fino a un massimo di 72 mesi, purché si tratti di una rateizzazione concessa entro il 27/2/2011 e sempre che vi sia un obiettivo, temporaneo e sopravvenuto peggioramento della posizione economica e finanziaria sulla base della quale era stata concessa la prima dilazione di pagamento.

### **770 mensile**

L'invio con cadenza mensile (anziché annuale) dei dati relativi ai dipendenti viene nuovamente prorogato al 31/3/2011; con decreto del Presidente del Consiglio, inoltre, la proroga potrà essere estesa fino al 31/12/2011.

### **Modello comunicazione dati degli enti non profit**

E' prorogato al 31/3/2011 il termine per inviare il modello EAS, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti non profit. Ricordiamo che il termine era scaduto il 31/12/2009, mentre per gli enti costituiti dal 2/11/2009 il termine è di 60 giorni dalla costituzione. L'invio del modello è necessario per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

### **Fondi comuni di investimento**

Dal 1° luglio 2011 cambia la tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare: il fondo non sarà più soggetto a tassazione, mentre l'investitore, possessore delle quote del fondo, subirà una ritenuta del 12,5% al momento della percezione dei proventi; la ritenuta sarà a titolo d'acconto per le imprese, e a titolo d'imposta negli altri casi.

\* \* \*

## **Limitazione alla compensazione di imposte**

In relazione al divieto di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti per imposte erariali di importo superiore a 1.500 € iscritti a ruolo e per i quali siano scaduti i termini di pagamento, l'Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco e successivamente con la circ. 4/E del 15/2/2011, ha interpretato la norma in maniera molto restrittiva.

Infatti l'Agenzia ha specificato che *“la disposizione va interpretata nel senso che al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori”*; secondo questa interpretazione, quindi, la presenza di un importo iscritto a ruolo anche minimo (purché superiore a 1.500 € e scaduto) comporta il divieto di compensazione per l'intero credito vantato (anche se notevolmente superiore all'importo iscritto a ruolo), a meno che non venga prima estinto il ruolo scaduto.

Sempre in materia di compensazione di imposte erariali, inoltre, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto che consente di compensare i crediti d'imposta con i debiti iscritti a ruolo.

Al riguardo, però, occorre fare alcune precisazioni; innanzitutto bisogna tener presente che la compensazione riguarda crediti per imposte erariali con debiti iscritti a ruolo sempre per imposte erariali, comprese sanzioni, interessi, aggi e le altre spese connesse al ruolo.

In secondo luogo, per quanto attiene all'individuazione delle suddette imposte erariali permane una notevole confusione: infatti nella ricordata circolare 4/E l'Agenzia ha affermato che *“quanto ai tributi cui fa riferimento devono intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi”* mentre nella relazione di accompagnamento al decreto si fa riferimento anche all'Irap e alle addizionali ai tributi diretti. In definitiva sembra di capire che rientrano sicuramente tra le imposte erariali Irpef, Ires e Iva, che anche l'Irap dovrebbe essere considerata tale, mentre non è chiaro se le addizionali Irpef regionali e comunali vi rientrino o meno; inoltre restano da individuare *“le altre imposte indirette”*.

Rimaniamo in attesa della più volte annunciata circolare esplicativa, anche perché il decreto di cui sopra consente di pagare il ruolo anziché in contanti monetizzando un eventuale credito per imposte erariali, e quindi riveste una notevole importanza in un periodo di crisi economica come l'attuale; resta da ricordare che gli importi iscritti a ruolo da compensare dovranno essere indicati nel modello “F-24 Accise”, sezione Accise/Monopoli, Importi a debito versati, utilizzando il codice tributo

“Ruol” e indicando R nel campo “ente” e la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione nel campo “prov.”.